



Ordinanza n. 62 del 21/10/2024

Artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.

IL SINDACO

Premesso

Che a seguito di segnalazione da parte della Dirigente Scolastica circa una carenza idrica presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Carinola Centro, l'ufficio comunale competente interessava della problematica i tecnici della Soc. ITL SPA, gestore del servizio idrico;

Che, così come comunicato per le vie brevi, nella giornata di domani 22 ottobre 2024 è previsto un intervento dei tecnici della Soc. ITL SPA al fine di individuare le cause di detta carenza e procedere alla risoluzione della stessa;

Rilevato

Che l'interruzione del servizio idrico comporta l'impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l'uso di acqua corrente all'interno degli edifici;

- Che non sussistono soluzioni alternative;

Considerata l'urgenza di disporre la chiusura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Corso Umberto I, in Carinola, per l'intera giornata di martedì 22 ottobre p.v. al fine di evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie e scongiurare ogni possibile rischio derivante dalla mancanza di acqua corrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la chiusura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Corso Umberto I, in Carinola, per l'intera giornata di martedì 22 ottobre p.v.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;

O R D I N A

Per quanto in premessa;

La chiusura della scuola Secondaria di Primo Grado di Carinola –Centro, sita al corso Umberto I, per il giorno 22 ottobre 2024;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, al Dirigente Scolastico, alla Stazione Carabinieri di Carinola, Alla Polizia Municipale di Carinola.

A V V E R T E

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Carinola, 21/ 10/2024

F.to IL SINDACO
Avv. Giuseppina Di Biasio